



## Newsletter n. 3 del 16 Gennaio 2013

### 1. Revisione legale – Pubblicati i decreti di iscrizione, cancellazione dal registro – Disponibili le funzionalità di ricerca di revisori e tirocinanti

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale del 8 gennaio 2013, i **sei decreti relativi all'iscrizione e alla cancellazione** nel Registro dei Revisori legali, nonché all'iscrizione ed alla cancellazione nel Registro del tirocinio. I primi da quando la gestione degli stessi è passata nelle competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Ragioneria Generale dello Stato ha, inoltre, attivato, nell'area del sito istituzionale dedicata alla revisione legale, le prime **funzionalità di ricerca** dei revisori e dei tirocinanti iscritti nei rispettivi registri.

Al momento, queste funzionalità consentono esclusivamente la ricerca dei revisori e dei tirocinanti iscritti al 13 settembre 2012.

La Ragioneria Generale dello Stato assicura che l'aggiornamento della banca dati avverrà nel più breve tempo possibile.

Per scaricare il testo dei decreti direttamente dalla Gazzetta Ufficiale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/263i4yj>

Per accedere alla ricerca dei revisori e tirocinanti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/263iffp>

### 2. Registro dei revisori legali – Il 31 gennaio scade il termine per il versamento del contributo annuale

Tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali (persone fisiche e giuridiche) sono tenuti al versamento del contributo annuale **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale.

Al fine di agevolare l'utenza nel versamento del contributo annuale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite di CONSIP S.p.A., provvede ad inviare agli indirizzi risultanti sul Registro dei revisori legali **bollettini premarcati** per l'accredito diretto sul conto corrente postale e sulla

singola posizione di ciascun revisore, grazie alla code-line che individua l'anno di competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore.

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di **euro 26,85** utilizzando un bollettino postale in bianco. L'importo dovrà essere versato sul **c/c postale n. 1009776848** intestato a CONSIP S.p.A. e nella causale dovrà essere riportata l'annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.

### **3. Start Up innovative – Disponibile una guida agli adempimenti presso il Registro delle imprese**

È disponibile una guida dal titolo "**La Start up innovativa – Guida sintetica**". Si tratta di una guida nazionale, redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico nazionale, contenente le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione delle società start up innovative al Registro delle imprese.

La Guida intende fornire le prime istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese delle start up innovative. La guida ha con contenuti piuttosto tecnici, fruibile in particolare dall'utenza che utilizza con frequenza i servizi anagrafici e telematici del registro imprese.

Per scaricare la guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/263evv0>

### **4. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore**

L'art. 1, comma 19, n. 3, lett. ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che il **curatore** (nel fallimento), il **commissario giudiziale** (nel concordato preventivo), il **commissario liquidatore** e il **commissario giudiziale** (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), **entro dieci giorni dalla nomina**, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Si ricorda che tale comunicazione – in vigore dal **1° gennaio 2013** - dovrà avvenire per via telematica **mediante il procedimento di Comunicazione Unica**.

Ricordiamo, infine, che l'adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria nella misura di euro 10,00.

### **5. Sicurezza sul lavoro - Verifiche periodiche – Pubblicato il quarto elenco dei soggetti abilitati**

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012** contenente il quarto elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011,

dei **soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco **sostituisce integralmente il precedente elenco** allegato al Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2012.

Nel 2012 sono stati **quattro gli aggiornamenti** dell'elenco dei soggetti abilitati e sempre con decreto dirigenziale: la prima volta col Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012, poi col Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012 e con il recente Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2012 ora modificato nuovamente dal nuovo decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012.

Il decreto ricorda che l'iscrizione dei soggetti in questo elenco ha **validità quinquennale** a decorrere dalla data di abilitazione.

I soggetti abilitati devono riportare in **apposito registro informatizzato** copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati richiesti punto 4.2 dell'allegato III del D.M. 11 aprile 2011.

**La documentazione** va conservata per un periodo non inferiore a dieci anni, mentre **il registro** essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione e deve essere anche comunicato l'organigramma generale di cui all'allegato 1, punto 1, lettera d) del citato D.M. 11 aprile 2011, comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto e le sue variazioni.

[Per scaricare il testo del decreto dirigenziale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/263att8>

## **6. SUAP – Pubblicata la Relazione 2012 del CNEL sullo stato dell'arte**

**L'attuazione delle regole in materia di attività produttive e le prospettive di riforma del quadro normativo.** E' questo il titolo della Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, predisposta dal CNEL.

Nella relazione viene ribadito che **il SUAP è il “procedimento dei procedimenti”**. Una tale impostazione sembra non lasciare alcun margine di dubbio: salvo le deroghe espresse, tassativamente elencate all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 160/2010, **tutti i procedimenti in materia di attività produttive devono passare per il SUAP**, che è l'interfaccia unico, anche per quei procedimenti inerenti la competenza delle Amministrazioni che tutelano interessi sensibili, quali: l'ambiente, il paesaggio e il territorio, il patrimonio storico-artistico, la salute e la pubblica incolumità.

Nella relazione si evidenzia, inoltre, che diverse sono **le criticità che l'attuazione della nuova disciplina del SUAP ha messo in luce**; tra esse, quelle più rilevanti e comuni nelle realtà in cui lo sportello non è pienamente operativo possono essere:

- *la mancanza di un'adeguata formazione dei pubblici funzionari incaricati delle relative competenze gestionali;*
- *le difficoltà legate alla telematizzazione dei procedimenti, spesso carente o incompleta e che, in alcuni casi, non consente il completamento online delle procedure;*
- *l'incompiuta standardizzazione dei moduli e dei procedimenti;*

- *le difficoltà di raccordo ed interazione con gli enti terzi per le problematiche derivanti dall'armonizzazione degli endoprocedimenti con il procedimento unico a causa delle normative settoriali non compatibili con le procedure e le tempistiche del Dd.P.R. n. 160/2010; - le difformità tra gli strumenti informatici utilizzati dai SUAP rispetto a quelli dei soggetti responsabili degli endoprocedimenti, quali ASL, Vigili del fuoco, ARPA, Provincia, Questura, Prefettura, Parchi e quant'altro.*

Le criticità accennate possono essere affrontate attraverso puntuali **modifiche alla normativa attuale** al fine di migliorarla senza pretendere una radicale riforma, che richiederebbe di reimpostare i sistemi gestionali, rischiando di compromettere i risultati finora raggiunti e recando un aumento dei costi e dei tempi di attuazione.

Per un approfondimento dell'argomento del SUAP e per scaricare il testo della Relazione del CNEL si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350>

## **7. Somministrazione di alimenti e bevande - Per il Ministero dell'Interno devono essere posseduti anche i requisiti di P.S.**

Il Ministero dell'Interno, con **nota del 14 dicembre 2012, Prot. 557/PAS/U021836/12000.A(4)2(2)** inviate a tutte le Prefetture e Questure, ha fornito indirizzi interpretativi in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2012 e dal D.L. n. 79/2012, convertito dalla L. n. 131/2012.

Il sistema giuridico relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande è articolato su due piani: quello della disciplina commerciale di settore, che è stato modificato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, e quello della disciplina di P.S., che non è stato, invece, toccato dal legislatore. E' rimasta pertanto in vigore la **licenza di P.S. prevista dall'art. 86** del R.D. n. 773/1931.

Dunque, la SCIA dovrà essere corredata anche delle dichiarazioni attestanti il **possesso dei requisiti soggettivi** previsti per il rilascio della licenza di P.S. di cui al citato art. 86, indicati, in particolare dagli **articoli 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931**.

Non solo: il Sindaco, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 287/1991, dovrà comunicare al Prefetto – nel termine di 10 giorni – gli estremi delle segnalazioni di apertura e trasferimento degli esercizi per cui sia stata presentata la SCIA.

Per detti esercizi è inoltre vigente il regolamento concernente i **criteri di sorvegli abilità dei locali** adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande emanato con D.M. n. 564/1992.

Per quanto riguarda la **somministrazione di bevande alcoliche** presso **enti collettivi o circoli privati**, per effetto del disposto di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 79/2012, convertito dalla L. n. 131/2012, è stata introdotta la **comunicazione al Questore** dell'avvio dell'attività di somministrazione al fine di rendere operativi i poteri di accesso e controllo.

Tale comunicazione, che si affianca alla SCIA da presentare al Comune per gli enti e circoli riconosciuti o alla autorizzazione comunale prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 235/2001 per le associazioni e circoli non riconosciuti, deve essere

resa tempestivamente al Questore **da parte del Comune che ha ricevuto la SCIA** o che ha rilasciato l'autorizzazione.

## **8. Albo gestori ambientali – Adottato il nuovo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per variazioni parco mezzi**

Con la **Circolare n. 23 del 8 gennaio 2013**, il Comitato nazionale ha approvato il **nuovo schema di dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, che dovrà essere utilizzato in tutte le **procedure di iscrizione relative al trasporto di rifiuti**.

Si ricorda che tale dichiarazione è stata prevista dalla Circolare n. 7933 del 3 luglio 1996, nella quale il Comitato nazionale aveva stabilito che nel caso di variazioni del parco automezzi intervenute dopo l'iscrizione all'Albo, le imprese potevano inviare alla Sezione regionale competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l'indicazione dei nuovi mezzi e/o dei mezzi per i quali si richiedono interventi correttivi o la cancellazione, corredata dalla documentazione prevista. Ma non era stato mai approvato un modello ad hoc.

Con la nuova circolare è stato approvato un **modello uniforme** che dovrà essere utilizzato nei casi di richiesta di variazione per l'inserimento nell'iscrizione di nuovi veicoli o di reimmatricolazione di veicoli già autorizzati, ai fini dell'utilizzazione immediata dei veicoli stessi.

L'impresa è autorizzata a utilizzare i nuovi mezzi dalla data di presentazione della dichiarazione.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/263b0cg>

## **9. Albo gestori ambientali – Raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani – Ammesse dotazioni minime**

*Quali devono essere le dotazioni minime di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell'attività di raccolta differenziata e trasporto di tipologie di rifiuti urbani (quali: farmaci scaduti, toner, batterie, prodotti tessili, ecc.) che non risultano avere una significativa produzione annua?*

La risposta è arrivata dalla **Delibera n. 6 del 12 dicembre 2012**, con la quale il Comitato nazionale ha approvato modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (**categorie dalla 1 alla 5**).

Il Comitato Nazionale ha ritenuto giustificate le difficoltà rappresentate dalle piccole imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per svolgere esclusivamente l'attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani (quali: **farmaci scaduti, cartucce toner esaurite, batterie, abbigliamento e prodotti tessili, oli e grassi commestibili**), stante la modesta produzione annua pro capite delle specifiche tipologie di rifiuti urbani e i possibili obiettivi di raccolta differenziata raggiungibili.

Il Comitato ha, pertanto, integrato l'allegato B alla citata deliberazione n. 1/2003, con un'apposita tabella riguardante le dotazioni minime di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell'attività di raccolta differenziata e

trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani che non risultano avere una significativa produzione annua pro capite, garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci.

L'esigua quantità di rifiuti prodotti giustifica il ricorso a dotazioni minime di veicoli e personale, che si applicano a decorrere **dal 9 gennaio 2013** (il giorno dopo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del comunicato relativo alla delibera n. 6/2012).

Le novità riguardano le imprese che effettuano esclusivamente attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati con i **seguenti Codice CER:** 200110, 200111, 200125, 200131, 200132, 200133, 200134, 200399, 080318, 160216.

Nessuna integrazione è richiesta alle imprese già iscritte o che comunque intendono iscriversi nel rispetto dei requisiti generali più stringenti sanciti dalla deliberazione 1/2003.

Per scaricare il testo della nuova delibera clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/263b7m5>

### **10. Leggi di incentivazione alle imprese – Approvato lo schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione**

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare n. 43138 del 21 dicembre 2012**, con la quale introduce, con decorrenza immediata, il nuovo schema di fidejussione che dovrà essere utilizzato ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie gestite dalla Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali.

Pertanto, le fidejussioni e le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformità allo schema allegato alla citata circolare, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

Le garanzie possono essere rilasciate unicamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate dall'art. 1, lett. c), della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La presente **annulla e sostituisce la precedente circolare n. 970776 del 27 maggio 2005**.

Per scaricare il testo della circolare con l'allegato schema di contratto fidejussorio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2657tc4>

### **11. Numerazione delle fatture – Ammesse due diverse modalità di numerazione - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

Dal 1 gennaio 2013 non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l'identificazione univoca.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013**, dopo i dubbi che erano sorti a seguito della modifica dell'art. 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 effettuata dall'art. 1, comma 325, lett. d) della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

In sostanza, si è passati dalla formulazione “*in ordine progressivo per anno solare*” alla nuova formulazione la fattura deve contenere un “*numero progressivo che la identifichi in modo univoco*”.

Secondo l'Amministrazione, essendo venuto meno il previgente obbligo di ordine progressivo per anno solare, deve ritenersi **ammissibile qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura**, se del caso, **anche mediante riferimento alla data della fattura stessa**”.

Dunque, a decorrere dal **1° gennaio 2013**, i contribuenti possono scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività oppure iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012.

L'Agenzia delle Entrate ricorda anche che tale modifica si è resa necessaria al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva n. 2006/112/CE, così come modificata dalla successiva direttiva n. 2010/45/UE.

Per scaricare il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/264itkw>

## **12. Esercizio dell'attività notarile – Fissati i massimali di copertura assicurativa minima**

Nell'esercizio dell'attività del notaio, per tutti i danni arrecati a terzi, anche di natura non patrimoniale, il massimale della **copertura assicurativa collettiva** deve essere **di almeno 150.000,00 euro**, mentre il massimale della **copertura assicurativa per ogni notaio** deve essere di **3.000.000,00 di euro**.

La copertura vale per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i notai che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

A stabilirlo è stato il Ministero della Giustizia con il **decreto 19 ottobre 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013 e **in vigore dal 15 gennaio 2013**.

Ricordiamo che l'obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei Notai è stata introdotta nel 2006, con l'art. 1 del D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182, apportando modifiche alla L. 16 febbraio 1913, n. 89.

Con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, sulla riforma degli ordinamenti professionali, è stato disposto un generale obbligo di assicurazione per i professionisti, per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Secondo quanto disposto all'art. 5, il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2655iqx>

### **13. Liberi professionisti – Prevista dalla Commissione europea una equiparazione alle PMI – Possibilità di accedere ai fondi europei**

La Commissione europea è intenzionata a riconoscere il ruolo dei **liberi professionisti** nello sviluppo economico e nella creazione di occupazione e ad aprire loro l'accesso ai fondi europei su misura, **equiparandoli alle piccole e medie imprese**.

Una direttiva comunitaria, che dovrebbe essere approvata nei prossimi mesi, equiparerà i liberi professionisti alle piccole e medie imprese e per questi soggetti saranno previste agevolazioni fiscali per allestire lo studio o assumere dipendenti, facilitazioni nell'accesso al credito e semplificazioni burocratiche per l'attività nell'erogazione di incentivi europei.

Nei prossimi mesi è prevista la quantificazione dei fondi UE disponibili e la predisposizione dei primi bandi.

(Fonte: Il Quotidiano IPSOA – 11/01/2013)

### **14. Indennità di disoccupazione – L'INPS precisa le modalità di presentazione telematica**

La presentazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi, mini-Aspi e mini-Aspi 2012 dovrà avvenire **esclusivamente per via telematica**.

Lo ha ricordato l'INPS con il **messaggio n. 760 del 14 gennaio 2013**, precisando procedure e modalità operative.

In base a quanto stabilito dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, la presentazione delle domande di indennità dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

Il provvedimento dell'INPS specifica che la presentazione delle suddette indennità di disoccupazione dovrà avvenire in modo esclusivo attraverso uno dei seguenti canali:

- **WEB** - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- **Contact Center multicanale** attraverso il numero telefonico 803164, con il supporto dei servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto;
- **Patronati/intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto.

Per scaricare il testo del messaggio dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2655p7c>

### **15. Open data – La Commissione europea mette a disposizione di tutti il suo patrimonio di informazioni grazie a un nuovo portale**

È il portale della trasparenza, dell'open government e dell'innovazione.

Il portale dati della Commissione Europea consente l'accesso agli open data pubblici della Commissione Europea. Inoltre, consente l'accesso su richiesta ai dati delle altre istituzioni, enti, uffici e agenzie dell'Unione.



I dati pubblicati possono essere scaricati dagli interessati per agevolare il riutilizzo, il collegamento e la creazione di servizi innovativi.

Il portale dati promuove e diffonde anche la conoscenza dei dati relativi all'Europa.

Tutti coloro che pubblicano dati, che sviluppano applicazioni e il pubblico possono utilizzare le nuove funzionalità offerte dalle tecnologie semantiche.

La Commissione fa così da apripista della strategia "open data" mettendo a disposizione del pubblico il suo patrimonio di informazioni grazie a questo **nuovo portale**.

I dati delle amministrazioni pubbliche – cioè quel corposo volume di informazioni raccolte da numerosi servizi e autorità pubblici - non sono valorizzati a dovere. Per questo la **Commissione europea** ha messo a punto una strategia che permetterà a cittadini e aziende di accedere e riutilizzare questi dati per fini commerciali e non.

I dati delle amministrazioni pubbliche potranno essere usati per qualsiasi scopo, commerciale o non commerciale, ad esempio, per creare nuove applicazioni per gli smartphones, quali mappe, informazioni in tempo reale sul traffico, condizioni meteo, strumenti di comparazione dei prezzi e così via.

La maggior parte dei dati sarà messa a disposizione a titolo gratuito, o pressoché gratuito, salvo in casi debitamente giustificati: gli enti pubblici non potranno infatti addebitare costi superiori a quelli necessari per soddisfare una singola richiesta di dati.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://open-data.europa.eu/open-data/it>

**Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza sono archiviate in un'apposita sezione, per accedere alla quale basta andare alla sezione **IN PRIMO PIANO** e cliccare sull'icona **“Archivio Newsletter”**.**